associazione nazionale comuni italiani
anci
LOMBARDIA

ULTERIORI OSSERVAZIONI DI ANCI LOMBARDIA
PDL 249 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti Istituzionale ed Economico”

Milano, 12 maggio 2015
Prot. 1590/15

PIAZZA DUOMO, 21 ■ 20121 MILANO ■ TELEFONO 02 866602 ■ FAX 02 861629
www.anci.lombardia.it ■ posta@anci.lombardia.it

Art 1 (modifiche all'Art. 6 della LR 2/2003)

La proposta di legge aggiorna e perfeziona i meccanismi procedurali per l'approvazione e gestione degli Accordi di Programma di rilevanza regionale.
L'intento è condivisibile se, come pare dall'analisi letterale del testo, si vuole confermare che:

1. le modifiche di tipo progettuale (planivolumetriche) non sostanziali sono e restano di competenza del Comune cui compete il procedimento di approvazione;
2. le altre modifiche all'accordo, pur non sostanziali, ma che possono variarne i contenuti, ad es. il Piano Finanziario con i correlati impegni economici, vengano assunte dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti;
3. l'assunzione di decisioni a maggioranza dei componenti del Collegio attiene quindi a altri aspetti non modificativi dei contenuti dell'AdP.

Così stanti le cose formuliamo di seguito alcune integrazioni, evidenziate in grassetto, al testo della proposta di legge, onde precisare con nettezza i distinti casi e le distinte competenze:

Comma 9, ultimo periodo:

"*Le modifiche planivolumetriche* ***non sostanziali****, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'accordo, non incidano sulle previsioni dell'accordo, sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono assunte dal Comune in sede di rilascio dei titoli abilitativi. Tali modifiche vengono successivamente comunicate al collegio di vigilanza.*
Le modifiche non sostanziali, diverse da quelle planivolumetriche, coerenti con l'impostazione generale dell'accordo sono invece autorizzate dal collegio di vigilanza

Comma 9 bis):

Il collegio di vigilanza delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'accordo di Programma, ***ad eccezione delle modifiche planivolumetriche non sostanziali, di cui al comma precedente, per le quali è sufficiente la comunicazione al Collegio di Vigilanza da parte del Comune****.*